


REGOLAMENTO

*Approvato ai sensi dell'art. 35 del DPR 05/04/1950, n. 221
in vigore dal 23/06/2016*



Sommario

TITOLLO I - Principi Generali	3
TITOLLO II - del Consiglio nazionale	4
CAPO I - Composizione, attribuzione, convocazione, svolgimento e gestione	4
CAPO II - Adunanze elettorali.	11
TITOLLO III - Del Comitato centrale	18
CAPO I - Nomina attribuzioni e organi interni	18
CAPO II - Adunanze	21
TITOLLO IV - Ordinamento dei servizi della Federazione	24
TITOLLO V - Spese e contratti	25
TITOLLO VI - Dimissioni di componenti del Comitato centrale ed integrazioni del medesimo	26
TITOLLO VII - Il Collegio dei Revisori.....	27
TITOLLO VIII - Dell'amministrazione e contabilità	29
TITOLLO IX - Disposizioni finali.....	32

TITOLO I - Principi Generali

Articolo 1

La Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione – successivamente indicata in FNO TSRM e PSTRP - ha sede in Roma.

La FNO TSRM e PSTRP è costituita dai seguenti organismi:

- il Consiglio nazionale;
- il Comitato centrale;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 2

Per perseguire i fini determinati dalla normativa statale, l'attività della FNO TSRM e PSTRP deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia e di efficienza e, con l'ausilio dei sistemi di pubblicità, assicurandone il buon andamento e l'imparzialità.

Articolo 3

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività svolta dalla FNO TSRM e PSTRP e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto agli Ordini professionali rappresentanti dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (da qui in avanti TSRM e PSTRP) il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla norma e dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti della FNO TSRM e PSTRP".

Articolo 4

La FNO TSRM e PSTRP promuove e coordina tutte le iniziative intese a facilitare che l'attività degli Ordini sia retta da criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza.

TITOLO II - del Consiglio nazionale

C A P O I - Composizione, attribuzione, convocazione, svolgimento e gestione

Articolo 5

Il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini territorialmente riconosciuti, ivi compresi gli Ordini territoriali costituiti da due o più province limitrofe che hanno chiesto di consorziarsi tra loro ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 233 del 13.09.1946. In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai rispettivi Vicepresidenti o, qualora non disponibili, da un altro componente del Consiglio direttivo opportunamente delegato dal rispettivo Presidente.

Alle adunanze del Consiglio nazionale intervengono i componenti del Comitato centrale che, pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto, qualora non titolari di esso.

Articolo 6

Spetta al Consiglio nazionale:

- Eleggere i componenti del Comitato centrale e del Collegio Revisori dei conti e procedere ad elezioni suppletive nei casi previsti dall'art. 22 del DPR n. 221/1950.
- Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della FNO TSRM e PSTRP, su proposta del Comitato centrale.
- Autorizzare le spese non contemplate nel bilancio alle quali non possa farsi fronte con il fondo delle spese impreviste.
- Stabilire, su proposta del Comitato centrale, il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese necessarie al funzionamento della FNO TSRM e PSTRP.
- Approvare il regolamento interno della FNO TSRM e PSTRP e le successive modificazioni.

Articolo 7

Il Consiglio nazionale si può avvalere di esperti per la predisposizione di proposte, di norme legislative o regolamentari, documenti di posizionamento da inoltrare agli organi competenti.

Questi esperti esercitano il mandato secondo le istruzioni impartite dal Comitato centrale nel rispetto dei tempi stabiliti e terminano la loro funzione al momento della presentazione delle conclusioni degli atti derivanti.

Le conclusioni predisposte dovranno comunque, essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nazionale.

Articolo 8

Ogni anno, nel mese di marzo e in quello di ottobre, il Consiglio nazionale si riunisce in adunanza ordinaria.

Nel mese di marzo si riunisce per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precorso sulla base delle relazioni del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori.

Nel mese di ottobre si riunisce per la verifica dell'attività svolta nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno corrente, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, come previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, e per procedere eventualmente alla determinazione del contributo che ciascun Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della FNO TSRM e PSTRP.

Articolo 9

Nel corso dell'anno, il Consiglio nazionale si riunisce in adunanza straordinaria ogniqualvolta si renda necessario per l'esplicazione di esigenze della professione rappresentata.

La convocazione del Consiglio nazionale è disposta dal Presidente della FNO TSRM e PSTRP o dal Comitato centrale oppure su richiesta sottoscritta da almeno 1/6 dei componenti il Consiglio nazionale.

In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare contestualmente al Comitato centrale ed al Consiglio nazionale gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 10

Il Presidente convoca le adunanze curando la trasmissione dell'avviso, che va spedito almeno 10 giorni prima della data della riunione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della FNO TSRM e PSTRP e sui siti degli Ordini territoriali, ove presenti.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione d'urgenza con un preavviso tra un massimo di 10 giorni ed un minimo di 48 ore.

Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio nazionale, il Presidente è tenuto ad indirla e fissarla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di mancata convocazione, la stessa può essere ordinata dagli organi competenti.

Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno, il luogo dell'adunanza, sia in prima che in

seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e l'orario di apertura e chiusura dei lavori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.

Articolo 10 bis

Modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio nazionale

1. La partecipazione alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio nazionale può avvenire anche da remoto in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video.

2. Per "assemblee da remoto in modalità telematica" si intendono le adunanze del Consiglio nazionale che si svolgono con le seguenti modalità:

- i componenti del Comitato centrale partecipano a distanza, anche da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video;
- i componenti del Consiglio nazionale che intendano intervenire partecipano a distanza, da luoghi diversi, avvalendosi di strumenti di teleconferenza o di connessione telematica audio-video.

3. Per strumenti di teleconferenza audio-video o di connessione telematica audio-video a distanza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a consentire la comunicazione tra più persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

4. È fatto divieto ai partecipanti alle "assemblee da remoto in modalità telematica" di procedere alla registrazione della adunanza e/o di far presenziare soggetti terzi alla adunanza a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi collegamento.

5. Lo svolgimento delle "assemblee da remoto con modalità telematica", mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video, è regolato dalle Linee guida definite dal Comitato centrale in data 4 settembre 2020.

Articolo 11

Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun componente del Consiglio nazionale può richiedere l'aggiunta di un argomento all'ordine del giorno.

La richiesta, indirizzata al Presidente della FNO TSRM e PSTRP a mezzo posta elettronica certificata, dovrà essere spedita non oltre 7 giorni dalla data in cui è prevista la prima convocazione del Consiglio nazionale.

La richiesta deve essere motivata e corredata dalla relativa documentazione inerente i punti da inserirsi nell'ordine del giorno e del nominativo di chi dovrà relazionare in merito.

Articolo 12

Ciascun componente del Consiglio nazionale ha facoltà, nei 5 giorni precedenti la riunione, di accedere agli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno e dei quali sia stata chiesta nei termini l'inclusione, nonché a tutti gli atti depositati presso la sede della FNO TSRM e PSTRP relativi all'ordine del giorno dell'adunanza, come previsto dal precedente art. 3.

Articolo 13

Le adunanze del Consiglio nazionale sono presiedute dal Presidente della FNO TSRM e PSTRP e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario della FNO TSRM e PSTRP, e, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere meno anziano, purché non Tesoriere del Comitato centrale.

Articolo 14

I componenti del Consiglio nazionale possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze da un altro componente presente in Consiglio nazionale.

La delega va firmata dal Presidente dell'Ordine che la concede o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Nessun componente del Consiglio nazionale può essere investito di più di due deleghe.

Per le adunanze elettive il Presidente, assente o impedito, è sostituito dal Vicepresidente del medesimo Ordine.

Le deleghe non sono ammesse per le assemblee elettive.

Articolo 15

L'adunanza del Consiglio nazionale in prima convocazione è valida quando intervengono un numero di componenti che rappresentano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio nazionale (quorum strutturale).

Le adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a quello dei componenti del Comitato centrale (quorum strutturale).

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti (quorum funzionale).

Le modifiche del regolamento possono essere effettuate dal Consiglio nazionale che sia regolarmente costituito con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti il Consiglio e con un quorum funzionale della maggioranza assoluta di voti.

Articolo 16

Le adunanze del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione del Segretario, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula delle riunioni abbiano accesso unicamente i componenti del Comitato centrale e del Consiglio nazionale e i Consiglieri osservatori preventivamente autorizzati, previa votazione, dal Consiglio nazionale.

Il Presidente, previa approvazione del Consiglio nazionale, può inoltre autorizzare l'accesso e la permanenza in aula di TTSSRM e PPSTRP regolarmente iscritti all'albo nazionale, di funzionari, esperti e tecnici della FNO TSRM e PSTRP, quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione.

Gli eventuali presenti autorizzati devono allontanarsi, su invito del Presidente, quando siano in discussione questioni inerenti persone.

Articolo 17

Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, il Segretario ne coordina le attività, regola la discussione e fa osservare il rispetto degli atti normativi dello Stato e del presente regolamento.

All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza per gravi motivi, anche avvalendosi delle forze dell'ordine: in tal caso il verbale va inviato agli organi competenti.

Articolo 18

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Segretario come primo atto verifica se sia stato raggiunto il numero richiesto per la validità dell'adunanza (quorum strutturale).

In mancanza del numero legale, il Presidente può decidere una breve sospensione della seduta non superiore ad un'ora dopo la quale sarà effettuata una nuova verifica.

Persistendo la mancanza del numero legale il Presidente scioglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla seconda convocazione.

Articolo 19

Constatata la validità dell'adunanza, il Segretario sottopone ad approvazione con votazione il processo verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta del Consiglio nazionale riporta la relazione della presidenza e degli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno e le mozioni conclusive. I verbali sono inviati a tutti i componenti il Consiglio nazionale nel più breve tempo possibile.

Se un membro del consiglio desidera che sia inserita a verbale una sua dichiarazione, deve presentare riassunto scritto e firmato alla presidenza entro i 30 giorni precedenti la successiva riunione di Consiglio nazionale.

Articolo 20

Dopo l'approvazione del verbale, il Segretario dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno il Presidente può fare una relazione introduttiva e fissare uno schema predisposto in base al parere del Comitato centrale, sul quale indirizzare la discussione.

Al fine di garantire una discussione serena, pacata e soprattutto pertinente ai lavori dell'adunanza, il Segretario prende nota del numero degli interventi e delimita, annunciandolo preventivamente, il tempo necessario all'esposizione degli stessi.

Articolo 21

L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste. Hanno però la precedenza in ordine di importanza le mozioni d'ordine e gli interventi preordinati nell'ordine del giorno.

Coloro che intervengono alla discussione a seguito di comunicazione fatta al Segretario, sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione e a mantenersi nel tempo previsto per l'intervento.

In caso di divagazioni, il Segretario richiama l'intervenuto alla questione e dopo due richiami il Presidente ha facoltà di interdirlgli la parola.

Se un componente del Consiglio nazionale turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo tre richiami, il Presidente può proporre al Consiglio nazionale l'allontanamento dall'aula.

Articolo 22

Ogni componente del Consiglio nazionale, da solo o con altri, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Comitato centrale.

Di norma alle interrogazioni viene data risposta immediata nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare od a rinviare il corso della discussione.

Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse, la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore e uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione, proponendo, se del caso, la fusione di esse. Il Segretario dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, chiude la discussione, specifica le modalità di voto e apre le votazioni secondo quanto previsto dall'art. 23.

Nel determinare le modalità di voto il Presidente farà precedere la votazione sulle eventuali modifiche ed emendamenti.

Articolo 23

Ogni componente del Consiglio nazionale dispone di un voto più le eventuali deleghe di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Le votazioni in seno al Consiglio nazionale si effettuano per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o su richiesta di almeno 1/6 dei presenti aventi diritto di voto.

Il Segretario ha l'obbligo di predisporre ogni mezzo atto a garantire il corretto esercizio di voto, anche con il riconoscimento degli aventi diritto attraverso la visione di un documento di identità valido.

Il votante deve, anche in caso di votazione per appello nominale, recarsi al tavolo della presidenza per consentire il proprio riconoscimento.

Articolo 24

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Presidente che viene assistito dai due componenti del Consiglio nazionale: il più anziano ed il più giovane di età presenti, che assumono le funzioni di scrutatori, nonché dal Segretario della FNO TSRM e PSTRP.

In caso di voto segreto ad ogni votante viene consegnata una scheda.

Il votante, se in possesso delle deleghe di cui all'art. 14 del presente regolamento, riceverà, inoltre, tante schede quante sono le deleghe possedute.

Il Presidente predispone l'urna per il voto.

L'appello nominale inizia per ordine alfabetico e il Presidente, in ambo i casi, proclama i risultati dopo che il Segretario ha tenuto conto dei voti espressi.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola.

In caso di votazione palese le dichiarazioni di voto vanno fatte prima dell'inizio della votazione stessa.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di scrutinio segreto, si computano, per detto fine, tutte le schede bianche e quelle illeggibili e, comunque, nulle.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente proclama il risultato.

Articolo 25

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio nazionale sono stesi sotto la personale responsabilità del Segretario, che può avvalersi di tutti gli strumenti tecnologici previsti dalla legge.

C A P O II - Adunanze elettorali.

Articolo 26

La convocazione dell'adunanza elettorale del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori ha luogo entro il mese di marzo di ogni triennio.

La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori viene fatta, a cura del Presidente della FNO TSRM e PSTRP, nell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e Consigli degli Ordini provinciali/interprovinciali, garantendo comunque a questi ultimi la possibilità di indire le elezioni entro il mese di marzo dell'anno delle elezioni del Comitato centrale.

La comunicazione ai componenti del Consiglio nazionale dovrà essere spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet della FNO TSRM e PSTRP e sui siti degli Ordini territoriali, ove presenti.

Nell'avviso di convocazione si devono indicare i componenti del Comitato centrale uscenti nonché quelli del Collegio dei Revisori, il luogo, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Gli orari suddetti vanno stabiliti in maniera da consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni e la possibilità ai votanti di esercitare con l'esattezza e la ponderazione necessaria il loro diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere, nell'ordine del giorno dei lavori, l'insediamento dell'ufficio elettorale.

Articolo 27

Le votazioni per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori si svolgono in 3 giorni consecutivi di cui uno festivo, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

Ogni componente del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti gli sono assegnati dalla legge.

Articolo 28

Sono eleggibili a componenti del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori tutti gli iscritti all'albo professionale dei TTSSRM e PPSTRP del territorio nazionale.

Non sono eleggibili coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'Ordine di appartenenza o del Comitato centrale.

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità impediscono la nomina all'ufficio se preesistono e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

Non è compatibile con la carica di componente del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori:

- la sussistenza di un rapporto di lavoro con la FNO TSRM e PSTRP o un Ordine provinciale o interprovinciale;
- la parentela fino al IV grado tra un componente del Comitato centrale ed uno del Collegio dei Revisori. In tali ipotesi, in caso di mancate dimissioni di uno dei due componenti, l'incompatibilità ricade sul membro che ha ottenuto il minor numero di voti o a parità di voti sul meno anziano.
- É altresì incompatibile la carica di membro del Comitato centrale e di membro del Collegio dei Revisori della FNO TSRM

e PSTRP. Gli stessi dal momento della notifica della nomina hanno 8 giorni di tempo per comunicare, per iscritto, le loro eventuali scelte. L'accettazione delle dimissioni per incompatibilità e la dichiarazione della decadenza spetta al medesimo organo che ha proceduto alla nomina.

Articolo 29

Nel primo giorno delle elezioni si costituisce l'ufficio elettorale che deve essere composto dal Presidente, da due scrutatori e dal Segretario.

Assume le funzioni di presidente, il Presidente uscente della FNO TSRM e PSTRP. Nel caso in cui il Presidente uscente della FNO TSRM e PSTRP non possa adempiere alle funzioni può essere sostituito dal Vicepresidente uscente della FNO TSRM e PSTRP.

Nel caso in cui il Presidente dell'ufficio elettorale non possa adempiere alle funzioni può essere sostituito dallo scrutatore più anziano di età che assume, in tale occasione, la carica di Vicepresidente.

Sono chiamati a disimpegnare le funzioni di Segretario l'elettore più giovane di età e le funzioni di scrutatori i due più anziani presenti in sala, purché non appartenenti al Comitato centrale.

Il Presidente assume le funzioni di polizia dell'adunanza e deve disporre che gli elettori che hanno votato escano dall'aula e non vi rientrino se non dopo la chiusura delle votazioni.

Almeno 3 componenti dell'ufficio elettorale tra cui il Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Articolo 30

Costituito l'ufficio elettorale, il Presidente fa constatare ai componenti di esso l'arredamento della sala di votazione e fa predisporre i mezzi più idonei per la salvaguardia della segretezza del voto.

Si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia degli aventi diritto al voto, con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuno.

Dispone, poi, che, a cura degli scrutatori, sia provveduto all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione e delle relative buste, tenuto conto del numero dei voti che possono essere espressi dagli elettori.

L'autenticazione delle schede e delle buste si effettua mediante apposizione del timbro della FNO TSRM e PSTRP, per un numero non superiore a quello dei voti esprimibili dal Consiglio nazionale, che va

verificato a mezzo controllo del numero effettivo degli iscritti, corrispondenti al numero effettivo delle quote federative versate, che ogni Ordine avrà cura di far pervenire alla FNO TSRM e PSTRP entro i 30 giorni antecedenti l'assemblea elettiva.

In assenza di tale comunicazione fa fede il numero determinato dal Comitato centrale.

Le schede e le buste così predisposte sono custodite in apposite scatole.

Tutte le urne e le scatole vanno utilizzate e predisposte per il voto solo dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che sono vuote.

Per l'elezione dei diversi organi deve farsi uso di schede distinte.

Esaurite le operazioni preliminari, il Presidente dell'ufficio, qualunque sia il numero dei presenti, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine della presentazione.

Sono ammessi a votare gli elettori, aventi diritto, del Consiglio nazionale che esibiscono la tessera di iscrizione all'Ordine provinciale o interprovinciale di appartenenza, oppure altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e non scaduto.

La visione del documento va riportata in apposito registro dei votanti con il numero del documento esibito.

Decorsa l'ora prevista per la votazione del primo giorno, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Provvede, quindi, alla chiusura delle urne, delle scatole in cui sono riposte le schede da utilizzare, e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute, verbali, schede e buste compresi, ed a quelle da compiersi nel giorno successivo.

Cura che alle urne, alle scatole ed al plico siano apposti i sigilli, o, quanto meno, siano incollate almeno due strisce di carta recanti il timbro della FNO TSRM e PSTRP e la firma del Presidente, nonché quella degli altri componenti l'ufficio elettorale o di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi in maniera che nessuno possa entrarvi.

Alla ripresa delle operazioni il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la

firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale e il bollo della FNO TSRM e PSTRP.

Detti verbali possono anche non essere compilati sul normale registro dei verbali delle adunanze del Consiglio nazionale, ma vanno poi su di esso fedelmente trascritti e firmati dai componenti il Collegio elettorale.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentati nel seggio oltre l'orario stesso.

Articolo 31

Identificato l'elettore ed accertata la sua inclusione nell'apposita lista, il Presidente o chi ne fa le veci, gli consegna tante schede e buste in bianco, contrassegnate con il timbro della FNO TSRM e PSTRP, quanti sono i voti che egli può esprimere, contemporaneamente gli consegna una matita copiativa, che dovrà essere restituita all'ufficio insieme alle buste contenenti le schede consegnate.

Ove la scheda e la busta consegnata all'elettore subiscano, durante l'espressione di voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettore può chiedere al Presidente la sostituzione.

Della richiesta, della motivazione e della eventuale sostituzione va fatta menzione nel verbale.

Articolo 32

L'elettore esprime il voto scrivendo, con la sola matita copiativa, fornita dall'ufficio elettorale, il nome e il cognome dei prescelti.

E' valido il nome espresso con il solo cognome in assenza di omonimia in ambito nazionale.

Nel caso di TTSRM e PPSTRP che abbiano lo stesso nome e cognome la designazione va effettuata aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita e dell'albo di appartenenza.

Articolo 33

Espresso il voto, l'elettore consegna al Presidente la busta chiusa contenente la scheda. Il Presidente la depone nell'apposita urna e cura che ne sia presa nota dell'intervenuta espressione del voto sulla lista degli elettori.

L'elettore che dispone di più voti consegna tante buste, contenente tante schede, quanti sono i voti a lui attribuiti.

Articolo 34

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal Segretario. Alle operazioni di scrutinio hanno facoltà di assistere gli elettori.

Articolo 35

Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.

Articolo 36

Sono nulle le schede:

- Che non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale.
- Che contengano segni o indicazioni che possano ritenersi destinati a far riconoscere l'elettore.

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non inficia, invece, la validità delle altre preferenze.

Nel caso in cui l'elettore abbia espresso il proprio voto di preferenza per un numero di candidati superiore a quelli previsti dalla vigente normativa, sono nulle le ultime preferenze in eccedenza, ma restano valide quelle comprese entro il numero.

Il voto è valido quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettore.

Articolo 37

Ultimato lo scrutinio dei voti il Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare ovvero distruggere le schede valide. Le schede nulle e contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori in un plico sigillato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.

Articolo 38

A parità di voto è proclamato eletto il candidato che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di abilitazione all'esercizio professionale e solo successivamente di età. La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente dell'assemblea mediante lettura ad alta voce di nome e cognome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti, del numero dei votanti e con altre indicazioni atte a comprovare che gli eletti hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti e siano state osservate le

disposizioni del 2° comma dell'art. 3 del DPR 05.04.1950, n. 221, per la proclamazione del più anziano in caso di parità di voto.

Il Presidente infine notifica immediatamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nell'art. 20 del DPR 05.05.1950 n. 221.

Articolo 39

Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'albo può proporre ricorso avverso la validità delle elezioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

In caso di annullamento delle elezioni si procede ad elezioni suppletive sotto la direzione del precedente Presidente del Comitato centrale.

Articolo 40

Se nel corso del triennio i componenti del Comitato centrale si riducono, per qualsiasi causa a meno della metà, si procede entro 15 giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I componenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Comitato.

TITOLO III - Del Comitato centrale

C A P O I - Nomina attribuzioni e organi interni

Articolo 41

Entro il termine di 8 giorni dell'avvenuta elezione, il nuovo Comitato centrale si riunisce, anche attraverso l'utilizzo di videoconferenze, a patto che sia garantita la fruibilità dell'utilizzo della piattaforma da parte di ciascun componente il Comitato centrale, su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario.

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata che si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una operazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che ha conseguito un maggior numero di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di ulteriori 8 giorni nella quale si procede ad una nuova votazione con le modalità di cui al precedente comma.

Articolo 42

Al Comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:

1. Vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione.
2. Coordinare, regolamentare e promuovere l'attività del Consiglio nazionale e degli Ordini provinciali ed interprovinciali, con disposizioni che non ledano le specifiche competenze degli stessi e siano idonee ad assicurare uniformità e indirizzo nello svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative intese a sostenere e facilitare il progresso scientifico e culturale degli iscritti.
4. Designare i rappresentanti della FNO TSRM e PSTRP presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale e, quando previsto, regionale. La designazione obbliga il designato a partecipare con assiduità e diligenza alle riunioni tenute presso la commissione, l'ente e l'organizzazione, del quale è chiamato a far parte e a riferire al Comitato centrale, attraverso idonea documentazione-relazione scritta, quanto abbia formato oggetto delle riunioni alle quali abbia

partecipato. In caso di inadempienza il Comitato centrale potrà deliberarne la sua destituzione.

5. Dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nelle attuazioni dei provvedimenti che, comunque, possano interessare gli Ordini e gli iscritti.
6. Predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo della FNO TSRM e PSTRP sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere, e proporre al Consiglio nazionale la misura del contributo annuo che ciascun Ordine deve versare alla FNO TSRM e PSTRP per il suo funzionamento, emanando pure le istruzioni relative alle modalità di elaborazione dei ruoli e della loro esazione;
7. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi e degli Ordini provinciali ed interprovinciali, secondo le modalità procedurali previste nel capo IV del DPR 05.04.1950, n. 221.
8. Dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 13.09.1946, n. 233.

Articolo 43

Il Presidente ha la rappresentanza della FNO TSRM e PSTRP, convoca e presiede il Consiglio nazionale ed il Comitato centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi e dirige l'attività degli uffici. Conseguentemente sta in giudizio sia come attore sia come convenuto e stipula i contratti per conto della FNO TSRM e PSTRP, previa deliberazione del Comitato centrale. Il Presidente in specifici settori di sua competenza può attribuire con delega l'esercizio delle attività ai componenti del Comitato centrale. Il componente del Comitato centrale, delegato dal Presidente, esercita il mandato ricevuto e ne risponderà nei confronti del Presidente.

E' facoltà del Presidente avocare a sé le attività delegate motivandone le cause ed informando il Comitato centrale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate.

Articolo 44

Il Segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio, nonché della elaborazione e definizione degli atti necessari.

Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali di adunanza dell'assemblea del consiglio, il registro delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del D.L.C.P.S. 13.09.1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Comitato nonché gli altri registri prescritti dal Comitato stesso.

Disimpegna le funzioni di Segretario nell'adunanza del Consiglio nazionale e del Comitato centrale e cura la documentazione dei relativi verbali, predisponendo una adeguata numerazione progressiva.

Spetta, altresì, al Segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti, da rilasciarsi a pubblici ufficiali, o nei casi consentiti, agli Ordini interessati.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal componente del Comitato meno anziano di età che non sia il Tesoriere.

Articolo 45

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo e degli altri valori di proprietà della FNO TSRM e PSTRP e può essere tenuto a prestare una cauzione di cui il Comitato centrale determina l'importo e le modalità, sentito il Collegio Revisori dei conti.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate della FNO TSRM e PSTRP, ad esclusione di quelle previste dall'art. 33 del DPR 05.04.1950, n. 221; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati autorizzati dal Presidente e controfirmati dal Segretario; è responsabile dei pagamenti dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate o presso un conto corrente postale o presso un conto di un istituto bancario a seguito di contratti pattuiti per l'acquisizione delle migliori condizioni di cartello bancario. La scelta viene fatta dal Comitato centrale sentito il Collegio dei Revisori.

Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli artt. 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Articolo 46

Il Tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili indicati dall'art. 32 del DPR n. 221/1950 e successive modificazioni ed integrazioni; dà al Presidente e al Comitato centrale ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

C A P O II - Adunanze

Articolo 47

Il Comitato centrale è convocato dal Presidente della FNO TSRM e PSTRP, di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata, di almeno 1/3 dei componenti entro 10 giorni dall'inoltro della richiesta. Il Comitato centrale va, comunque, convocato almeno 6 volte all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine è ridotto a 2 giorni.

Articolo 48

Nell'avviso di convocazione, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori, l'elencazione cronologica degli specifici atti verbali del Segretario da sottoporre al Comitato centrale per la dovuta ratifica, l'orario di apertura e chiusura dei lavori.

Ciascun componente del Comitato centrale può richiedere l'inserimento di propri argomenti all'ordine del giorno solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento per i Consiglieri nazionali.

Ciascun componente del Comitato centrale ha facoltà di accedere agli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

Articolo 49

Le sedute del Comitato centrale non sono pubbliche e possono essere condotte anche attraverso sistemi di videoconferenza, a patto che sia garantita la fruibilità dell'utilizzo della piattaforma da parte di ciascun componente. Possono partecipare alle sedute, su richiesta dei componenti del Comitato centrale, soggetti esperti ritenuti necessari e utili per la discussione di punti all'ordine del giorno. I processi verbali sono redatti sotto la responsabilità del Segretario ed approvati dal Comitato centrale nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

Ciascun componente del Comitato centrale ha facoltà di richiedere per iscritto, 5 giorni prima della successiva riunione, che si rettifichino le dichiarazioni non conformi a quanto espresso nella seduta.

I processi verbali devono contenere le notizie di quanto si è svolto nella seduta; l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, l'indicazione degli intervenuti, il riassunto o la versione integrale delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni, le dichiarazioni e le motivazioni addotte dai singoli componenti in fase di votazione.

I processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Il resoconto sommario dei processi verbali deve essere inviato ai componenti del Consiglio nazionale.

Articolo 50

Il Presidente dirige i lavori delle riunioni del Comitato centrale.

Il Segretario ne coordina i lavori, regola la discussione e fa osservare la normativa determinata dalla legge e dal presente regolamento.

Nell'esercizio di questa attività gli sono riconosciuti tutti i poteri fissati dall'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 51

Per la valida costituzione delle riunioni del Comitato centrale occorre l'intervento di almeno 4 componenti comprendenti il Presidente o il Vicepresidente (quorum strutturale).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (quorum funzionale).

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale. Si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando ne facciano richiesta almeno 4 componenti del Comitato centrale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Articolo 52

Ai membri del Comitato centrale verrà erogata una indennità commisurata all'incarico e alle responsabilità ricoperte, fissa e mensile, in funzione delle effettive presenze/assenze ai lavori del Comitato centrale o delle altre attività istituzionali; agli stessi saranno rimborsate le spese di trasporto e di soggiorno, secondo i criteri indicati nello specifico regolamento interno, relativamente alle riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, ivi comprese quelle relative al Consiglio nazionale e/o a Congressi di caratura nazionale. Su relazione del Tesoriere verrà stabilita di anno in anno una indennità mensile lorda di rappresentanza da assegnare al Presidente della FNO TSRM e PSTRP per il suo ruolo e per la sua partecipazione al Consiglio superiore di sanità.

L'ammontare delle indennità verrà stabilito in rapporto alle disponibilità finanziarie della FNO TSRM e PSTRP di anno in anno, in sede di bilancio preventivo, da parte del Consiglio nazionale, su relazione del Tesoriere, sentito il parere del Collegio dei Revisori e

dovrà essere assoggettata alle norme fiscali vigenti in tema di ritenuta d'acconto e ad ogni altra norma fiscale prevista dallo Stato. Quanto sopra disposto si applica anche ai membri del Collegio dei Revisori ed ai componenti delle commissioni istituite dal Consiglio nazionale e/o dal Comitato centrale.

Articolo 53

Per i componenti della Commissione centrale gli esercenti le professioni sanitarie si applicano le stesse disposizioni previste dal regolamento specifico di cui al precedente articolo, fatte salve eventuali e difformi decisioni del Ministero della Salute.

Articolo 54

Il Tesoriere dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici della FNO TSRM e PSTRP almeno una volta al mese e ogniqualvolta si renda indispensabile per adempiere agli obblighi a lui derivanti dalla carica ricoperta.

Articolo 55

Il Segretario della FNO TSRM e PSTRP dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici della FNO TSRM e PSTRP almeno una volta al mese ed ogniqualvolta si renda indispensabile. La sua presenza dovrà essere concomitante a quella del Tesoriere per la firma degli atti contabili o per ogni altra necessità in cui si renda indispensabile la presenza di entrambi.

TITOLIV - Ordinamento dei servizi della Federazione

Articolo 56

I servizi burocratici della FNO TSRM e PSTRP sono disimpegnati dal personale ad esso addetto, il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro degli Enti pubblici non economici.

Per particolari problemi il Comitato centrale può avvalersi della consulenza esterna continuativa od occasionale di esperti qualificati o con elevata professionalità.

Articolo 57

Spetta al Presidente curare l'unità di indirizzo all'attività della FNO TSRM e PSTRP; pertanto egli deve essere tenuto al corrente del buon andamento degli affari da parte dei preposti ai vari settori.

TITOL V - Spese e contratti

Articolo 58

Le deliberazioni che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse ed il relativo articolo e/o capitolo di competenza.

Quelle per lavori o acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi o ai relativi contratti deve essere approvata dal Comitato centrale.

Articolo 59

I componenti del Comitato centrale debbono astenersi dai procedimenti deliberativi ed esecutivi nei quali possono avere interesse, riguardanti servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti concernenti la FNO TSRM e PSTRP.

I componenti del Comitato centrale devono, altresì, astenersi da tutti quei procedimenti deliberativi riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la FNO TSRM e PSTRP, ovvero del coniuge, parenti o affini sino al IV grado e da quei procedimenti tesi a conferire incarichi ai medesimi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti della FNO TSRM e PSTRP.

TITOLLO VI - Dimissioni di componenti del Comitato centrale ed integrazioni del medesimo

Articolo 60

Le dimissioni da componente del Comitato centrale o da una delle cariche in seno al Comitato stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Comitato centrale che ne prende atto.

In caso di dimissioni da una delle cariche interne si provvede alla redistribuzione delle cariche tra i componenti eletti.

Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso, in apposita seduta, al Comitato centrale, che provvede poi come prescritto nel comma precedente.

Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione ai Consiglieri nazionali e alle Autorità previste dalle norme vigenti.

I dimissionari continuano a disimpegnare le mansioni inerenti la carica rivestita, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengono sostituiti.

TITOLLO VII - Il Collegio dei Revisori

Articolo 61

I componenti del Collegio dei Revisori, entro il termine di 8 giorni dell'avvenuta elezione si riunisce, anche attraverso l'utilizzo di videoconferenze, a patto che sia garantita la fruibilità dell'utilizzo della piattaforma da parte di ciascun componente.

Il Collegio dei Revisori, su convocazione del componente più anziano di età, provvede ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituirà il titolare in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente eletto del Collegio dei Revisori avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la tesoreria, la presidenza e con il Comitato centrale della FNO TSRM e PSTRP.

Articolo 62

Ai lavori del Collegio dei Revisori partecipano i componenti effettivi. Solo in caso di assenza o di impedimento di uno di tali componenti subentra il componente supplente. Le sedute sono valide solo in presenza di almeno due componenti.

Se nel corso del triennio i componenti del collegio si riducono, per qualsiasi causa, a meno di due, si procede ad elezione suppletive come indicato all'art. 40.

Articolo 63

Le convocazioni del Collegio dei Revisori vanno effettuate dal Presidente dello stesso almeno 20 giorni prima della data convenuta. Allo stesso dovrà essere data comunicazione di partecipazione entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della convocazione stessa.

Trascorsi detti termini, in assenza di conferma, viene convocato d'ufficio il supplente una settimana prima della data di convocazione.

Articolo 64

Il Collegio dei Revisori si riunisce in adunanza ordinaria almeno ogni 4 mesi, controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria della FNO TSRM e PSTRP anche secondo quanto indicato nel regolamento specifico, vigila sulla tenuta della contabilità, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e dei titoli di proprietà dell'ente, nonché prende visione di tutte le documentazioni ed atti ritenuti utili per la verifica del corretto andamento di gestione economica dell'ente controllato.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali custodito dal Tesoriere della FNO TSRM e PSTRP che dà comunicazione dei contenuti al Comitato centrale.

Articolo 65

Il Collegio dei Revisori procede collegialmente all'esame del conto consuntivo della FNO TSRM e PSTRP, redigendo per il Consiglio nazionale apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti componenti.

Nella relazione ciascun revisore ha diritto di fare inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise dagli altri.

In caso di rifiuto di un revisore ad apporre la propria firma alla relazione, se ne farà menzione, indicandone i motivi e la relazione sarà firmata dagli altri.

L'esame del conto consuntivo deve essere effettuata dal Collegio dei Revisori nel termine di 15 giorni dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.

Articolo 66

Per il disimpegno delle attribuzioni di cui all'art. 45 del presente regolamento, il Collegio dei Revisori o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare qualsiasi documento amministrativo-contabile relativo alla gestione finanziaria dell'Ente, onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa.

Articolo 67

I componenti del Collegio dei Revisori sono tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLLO VIII - Dell'amministrazione e contabilità

Articolo 68

I Consigli direttivi degli Ordini devono ogni anno provvedere, tempestivamente, a compilare ed a mettere in riscossione i ruoli relativi al contributo fissato dal Consiglio nazionale, per le spese di funzionamento di propria spettanza, oppure aderire alla specifica convenzione di riscossione unica della FNO TSRM e PSTRP. Si applicano, in assenza di mancato adempimento, i disposti di cui al Capo IV del DPR n. 221/1950.

Articolo 69

L'esercizio finanziario comincia con l'1 gennaio e termina al 31 dicembre dello stesso anno; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, si procede come da contabilità ordinaria attraverso ratei e risconti con la verifica della chiusura dei conti.

E' prorogata al 15 febbraio dell'anno successivo, la contabilizzazione delle partite sospese nel qual giorno l'esercizio viene definitivamente chiuso, come da data ordinaria, al 31 dicembre dell'anno decorso.

Articolo 70

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce.

Nella relativa contabilità si distinguono quelle che riguardano la gestione del conto economico da quelle che attengono alle variazioni dell'ammontare del patrimonio; tutti e due i documenti formano il bilancio della FNO TSRM e PSTRP.

Articolo 71

Le entrate e le spese, che si iscrivono in bilancio, rappresentano la competenza dell'esercizio.

Le entrate consistono in ciò che i diversi cespiti della FNO TSRM e PSTRP potranno produrre durante l'esercizio, mentre le spese sono quelle che si prevedono nel corso dello stesso periodo.

Appartengono al conto economico di competenza le entrate e le uscite accertate e residue, le riscossioni effettuate, le spese liquidate. Appartengono al conto generale patrimoniale: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, quello dei mobili e le variazioni risultanti dal libro degli inventari.

Articolo 72

Regolamento-Generale-Federazione nazionale-Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Come previsto dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio preventivo, deve essere predisposto dal Comitato centrale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a cui il previsionale si riferisce e sottoposto ad approvazione del Consiglio nazionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui il previsionale si riferisce.

Il conto consuntivo deve essere predisposto dal Comitato centrale entro marzo, salvo eccezioni motivate, e sottoposto ad approvazione del Consiglio nazionale entro il 31 marzo, fatte salve le condizioni di cui sopra.

Articolo 73

Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con il calcolo dei costi e ricavi imputabili all'anno in corso ed all'anno successivo.

L'avanzo di amministrazione può essere impiegato in spese che abbiano carattere ordinario e straordinario, nel rispetto della normativa determinata dal regolamento.

Articolo 74

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste che per la loro entità non richiedono uno speciale stanziamento in bilancio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

Articolo 75

Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste, devono essere proposte, solo se è assicurata la copertura finanziaria, dal Comitato centrale e approvate dal Consiglio nazionale in sede di votazione del conto consuntivo.

Articolo 76

Il Comitato centrale, in caso di necessità e/o maggiore utilità con propria delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di bilancio, sempre che la somma da prelevarsi sia disponibile nell'ambito dello stesso capitolo, da deliberarsi entro il 30 novembre dell'anno in corso. Nel mese di dicembre eventuali variazioni di bilancio possono essere adottate solo in casi eccezionali e comunque motivati.

Articolo 77

I mandati di pagamento devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e controfirmati dal Tesoriere.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale, la giustificazione della spesa, la delibera di competenza. Va altresì verificato dal Tesoriere che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che sia stata correttamente imputata.

Articolo 78

Il Tesoriere, oltre ai registri elencati nell'art. 32 del D.P.R. n. 221/1950, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.

Articolo 79

Per l'assolvimento delle proprie funzioni il Tesoriere si avvale del personale della FNO TSRM e PSTRP che lo coadiuva per quanto concerne il servizio di cassa e quello di economato.

Articolo 80

I componenti del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori, gli esperti ed i consulenti, nonché gli impiegati della Federazione sono responsabili della documentazione e dei documenti loro affidati, nonché degli eventuali danni recati, per dolo o colpa grave, all'ente o a terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Sono altresì tenuti a conservare il segreto sui fatti e sui documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOL O IX - Disposizioni finali

Articolo 81

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il modello di riferimento per la valutazione ed approvazione dei regolamenti deliberati dai singoli Ordini provinciali ed interprovinciali, così come previsto dall'art. 35 del DPR 221/50.

Articolo 82

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 del DPR 05.04.1950, n. 221, il presente regolamento è stato deliberato dal Comitato centrale nella seduta del 12/02/2016 e approvato dal Consiglio nazionale nell'assemblea dei gg. 18.19/03/2016.

L'art. 10 bis è stato deliberato dal Comitato centrale nella seduta del 25/05/2022 e approvato dal Consiglio nazionale nell'assemblea del 02/07/2022.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio nazionale, fermo restando che il Ministro della Salute potrà esercitare i poteri di competenza entro il termine di tre mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione.